

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 CPA

Per [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Iole Urso (RSULIO79R55H579E), giusta procura speciale allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Roma, Viale Giulio Cesare 51/A, fax 06/68.80.62.75. Chiede di ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all' indirizzo PEC: avvocatoioleurso@pec.it,

ricorrente

Contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza del Campidoglio n.1

resistente

e nei confronti di

[REDACTED] residente a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] residente a [REDACTED]

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento prot. n. 1883 del 10/01/2024 (Doc.01), con il quale si comunica al ricorrente di non poter accogliere l'istanza di differimento delle prove di efficienza fisica, nell'ambito degli accertamenti di efficienza fisica di cui al concorso pubblico per esami, per il conferimento a tempo pieno e

indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale - Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza; con la seguente motivazione: *“In riferimento alla procedura selettiva in oggetto, ed in particolare all’istanza di differimento da Lei inviata ed acquisita al protocollo del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con il n. GB 1653/2024, si comunica che la Commissione Esaminatrice la rigetta, comunicando altresì che la data del 12 gennaio p.v. è da considerarsi ultimo giorno utile per lo svolgimento delle prove d’esame idoneità previste dal bando di concorso.”*;

- della Graduatoria definitiva di merito, pubblicata in data 14 febbraio 2024 all’albo pretorio *on line* di Roma Capitale, del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale - Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza, dell’Allegato A, nonché dell’Allegato B e C, che ne costituiscono parte integrante, laddove non includono il ricorrente (Doc.02-03);

- della Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024 concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, nella parte in cui prevede che: *“in data del 12 gennaio 2024 si è tenuta la giornata di recupero della prova di efficienza fisica per i candidati ammessi con riserva e risultati idonei alla prova orale nonché la prova orale per n. 2 candidati che avevano presentato motivata istanza di differimento il 18 dicembre 2023, ultimo giorno di svolgimento delle prove orali. Alla prova di recupero sono risultate assenti giustificate, tenuto conto della tutela prevista dalla normativa vigente in materia, n. 8 candidate che avevano chiesto un ulteriore differimento per motivi legati al proprio stato di gravidanza;”* **laddove il ricorrente -pur avendo richiesto un differimento [REDACTED] non è stato riconosciuto assente giustificato** (Doc.04);

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

FATTO E DIRITTO

1. In data 28/04/2023 veniva pubblicata sull'Albo pretorio di Roma Capitale, con Determinazione Dirigenziale n. 742/2023, la procedura di Concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale - Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza (**Doc.05**), a cui ha partecipato il ricorrente.

2. Il ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, presentava la domanda per partecipare alla procedura concorsuale. Il bando di concorso prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva (art. 5 del bando) e, successivamente, per quanti l'avessero superata, l'effettuazione di una prova scritta, di una prova di efficienza fisica e di una prova orale (art. 6 del bando).

3. Il ricorrente, dopo aver sostenuto, con esito positivo, la prova preselettiva e la prova scritta con la votazione di 27, veniva convocato per il giorno 26 settembre 2023 per sostenere la prova di efficienza fisica.

4. In data 8 settembre 2023 (**Doc. 06**) il ricorrente richiedeva all'amministrazione resistente un differimento della prova di efficienza fisica, calendarizzata per il 26 settembre 2023, a [REDACTED] durante gli allenamenti per la preparazione alla prova fisica.

5. Il [REDACTED] gli aveva provocato [REDACTED] [REDACTED] allegata alla richiesta di differimento del 8 e del 25 settembre 2023 (**Doc 06bis- 07-08-09**).

6. L'amministrazione resistente, con provvedimento prot. n. GB 80991 del 18/10/2023 (**Doc.10**) in accoglimento dell'istanza di differimento della prova fisica presentata dal ricorrente, lo ammetteva con riserva alle prove orali:

In riferimento al concorso in oggetto indicato, si comunica che la Commissione esaminatrice incaricata della procedura ha accolto l'istanza di differimento della prova di efficienza fisica da Lei presentata. Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/1847 del 17 ottobre u.s., la scrivente Direzione ha preso atto delle decisioni assunte dalla Commissione e disposto la Sua ammissione con riserva alla prova orale subordinandone lo scioglimento all'esito della prova di efficienza fisica che dovrà essere sostenuta solo in caso di superamento della prova orale (punteggio minimo di 21/30). **Il mancato superamento della prova di efficienza fisica comporterà in ogni caso, come stabilito dal bando, l'esclusione dalla procedura anche in caso di idoneità conseguita all'esito della prova orale.**

Alla luce di quanto sopra specificato, si invita, quindi, la S.V. a consultare il calendario di convocazione alla prova orale, pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale, nelle pagine riservate al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – Sezione Ultimi bandi, avvisi e concorsi.

6. In data 05 dicembre 2023, il ricorrente superava anche la prova orale con votazione pari a 27,25 (Doc. 11), pertanto **otteneva la votazione complessiva di 54,25**, pari alla somma dei due voti della prova scritta e della prova orale. Si dichiara fin da subito che l'ultimo vincitore della graduatoria ha ottenuto un punteggio pari a 42,25, quindi il ricorrente con il suo punteggio pari a 54,25, ove dovesse risultare idoneo alla prova di efficienza fisica si collocherebbe certamente tra i vincitori della procedura concorsuale. Il bando prevede all'art. 7 che la Commissione Esaminatrice formi la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova scritta e della prova orale. Non fa menzione della prova di efficienza fisica ai fini della formazione della graduatoria di merito. Infatti il bando prevede espressamente all'art. 6 che: **"L'esito della prova di efficienza fisica non dà luogo ad un punteggio ma esclusivamente ad un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito"**.

Articolo 7

Formazione ed approvazione della graduatoria

La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova scritta e della prova orale.

7. Ebbene in data 12 gennaio 2024 alle ore 12 come da convocazione allegata (Doc.12), il ricorrente avrebbe dovuto sostenere la prova di efficienza fisica prevista dall'art. 6 del bando di concorso, che consiste nelle seguenti attività:

- per i candidati di genere maschile:

a) corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 4 minuti;

b) salto in alto di una altezza di 100 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;

c) 10 piegamenti sulle braccia al suolo continuativi entro 2 minuti;

- per le candidate di genere femminile:

a) corsa di 800 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 5 minuti;

b) salto in alto di una altezza di 85 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi;

c) 7 piegamenti sulle braccia al suolo continuativi entro 2 minuti;

8. Con pec del 9 gennaio 2024 (Doc.13) data l'imminenza delle prove fisiche di cui alla convocazione prevista per il 12/01/2024 h. 13,00, presso lo stadio Pasquale Giannattasio, chiedeva all'amministrazione resistente un rinvio della prova [REDACTED]

- [REDACTED] (Doc.14);

- [REDACTED] (Doc.15);

- [REDACTED] (Doc.16).

9. Il ricorrente infatti a causa [REDACTED] di poter sostenere la prova di efficienza fisica del 12 gennaio 2024.

Infatti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Quindi, il ricorrente era impossibilitato a sostenere la prova di efficienza fisica in data 12/01/2024, in quanto, alla data del 28 dicembre 2023, [REDACTED]
[REDACTED]

Pertanto l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza di differimento della prova presentata dal ricorrente, mediante un rinvio a decorrere dal 27 gennaio in poi, prima data utile al termine [REDACTED]

10. In ragione della predetta prescrizione, il candidato ha inoltrato istanza all'Amministrazione tesa a differire lo svolgimento delle prove fisiche suddette, ma l'Amministrazione con provvedimento prot. n. 1883 del 10/01/2024 (Doc.04), privo di adeguata motivazione, ha ritenuto di non accogliere l'istanza con la seguente comunicazione:

"In riferimento alla procedura selettiva in oggetto, ed in particolare all'istanza di differimento da Lei inviata ed acquisita al protocollo del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con il n. GB 1653/2024, si comunica che la Commissione Esaminatrice la rigetta, comunicando altresì che la data del 12 gennaio p.v. è da considerarsi ultimo giorno utile per lo svolgimento delle prove d'esame idoneità previste dal bando di concorso."

La mancata partecipazione del ricorrente alla prova di efficienza fisica era, infatti, determinata da oggettiva e assoluta impossibilità. Il ricorrente ha correttamente documentato di non poter partecipare nella data in cui era stato convocato alla prova di efficienza fisica, a [REDACTED]
[REDACTED]
prima della predetta data. [REDACTED]

[REDACTED]

Tale circostanza doveva essere dall'Amministrazione adeguatamente valutata, al fine di autorizzare il candidato a sottoporsi alla prova, in data diversa. Così come tra l'altro ha previsto per le donne in gravidanza.

11. Né appare esaustivo l'argomento per il quale *la data del 12 gennaio p.v. è da considerarsi ultimo giorno utile per lo svolgimento delle prove d'esame idoneità previste dal bando di concorso*. Nel caso in esame, infatti, la partecipazione "differita" del ricorrente alla prova fisica non avrebbe potuto evidentemente pregiudicare l'esito del concorso, il quale risultava ancora in corso. Alla prova di recupero del 12 gennaio, inoltre, sono risultate assenti giustificate n. 8 candidate che avevano chiesto un ulteriore differimento per motivi legati al proprio stato di gravidanza. Mentre il ricorrente, pur avendo richiesto un differimento [REDACTED] non è stato riconosciuto assente giustificato. L'amministrazione infatti, con la Determinazione Dirigenziale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024 (Doc.03) concernente l'approvazione della graduatoria di merito del concorso ha previsto che: *"in data del 12 gennaio 2024 si è tenuta la giornata di recupero della prova di efficienza fisica per i candidati ammessi con riserva e risultati idonei alla prova orale nonché la prova orale per n. 2 candidati che avevano presentato motivata istanza di differimento il 18 dicembre 2023, ultimo giorno di svolgimento delle prove orali. Alla prova di recupero sono risultate assenti giustificate, tenuto conto della tutela prevista dalla normativa vigente in materia, n. 8 candidate che avevano chiesto un ulteriore differimento per motivi legati al proprio stato di gravidanza;"*.

L'amministrazione resistente pertanto dovrà necessariamente prevedere delle ulteriori giornate di recupero per le donne in gravidanza. Quindi, la data del 12 gennaio 2024 non poteva e non può essere considerata ultimo giorno utile per lo svolgimento delle prove. La decisione con cui l'amministrazione ha ammesso il differimento per le donne in gravidanza, consentendo di tutelare il loro diritto alla salute senza perdere la possibilità di svolgere la prova, in

condizioni di sicurezza sanitaria, e rigettando, invece, l'istanza di differimento del ricorrente, [REDACTED] [REDACTED] è ampiamente discriminatoria e contraria a buona fede e correttezza.

12. Il ricorrente, a seguito del provvedimento prot. n. 1883 del 10/01/2024 di rigetto della sua istanza di differimento da parte della resistente amministrazione, [REDACTED] in data 11 gennaio 2024 decideva di allenarsi per la prova fisica che si sarebbe tenuta il giorno successivo, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (doc.19-20).

13. Il giorno della convocazione alla prova di efficienza fisica, fissata per il 12 gennaio 2024, visto il rigetto al differimento della prova da parte di Roma Capitale, il ricorrente comunicava a mezzo pec (Doc.21) che si sarebbe presentato ugualmente nel luogo e nell'ora di convocazione, chiedendo di [REDACTED] essendo impossibilitato a sostenere la prova fisica in quella sessione. Quel giorno, il ricorrente si è recato allo stadio Giannattasio, [REDACTED] [REDACTED] a totale dimostrazione della sua buona fede e della oggettiva impossibilità a sostenere la prova fisica per il giorno della convocazione. Ma la Commissione, di tutta risposta, non solo non ha tenuto conto di quanto detto e documentato dal ricorrente mediante [REDACTED] ma lo ha ritenuto assente ingiustificato, rifiutandosi persino di verbalizzare la sua presenza allo stadio Giannattasio in Roma, in data 12 gennaio 2024 (Doc.22-23).

14. L'impugnato provvedimento di diniego del differimento della prova di efficienza fisica è innanzitutto illegittimo per difetto di motivazione. Il rifiuto da parte dell'amministrazione resistente di differire la prova del ricorrente, infatti, non reca alcuna indicazione delle ragioni per cui tale differimento non fosse possibile, viste [REDACTED] in cui si trovava il ricorrente, il quale [REDACTED]

██████████, vieppiù alla luce del fatto che a diverse altre candidate tale differimento è invece stato concesso. Quest'ultima circostanza, di per sé, rende evidente l'insussistenza di una valida ragione del diniego opposto al ricorrente. Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di differimento della prova del ricorrente, concedendogli un rinvio, come fatto alle altre candidate, a decorrere dal 27 gennaio in poi.

Sul punto Tar Lazio sent. 558/2023: *“Considerato che il ricorso appare fornito del prescritto fumus boni iuris, avuto riguardo alle censure sulla illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, senza tener conto della certificazione medica relativa alla visita ospedaliera a cui il ricorrente si è sottoposto in data 8.10.2022 nella quale è stato riconosciuto un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con prognosi di 15 giorni, trasmessa all'Ufficio - non ha disposto il differimento della prova di efficienza fisica già fissata alla data del 14.10.2022 ad una data successiva al 23.10.2022, motivando il diniego della istanza di rinvio “in quanto il giorno 14 ottobre p.v. è l'ultimo giorno in calendario per le convocazioni agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico fisici ed attitudinali”;* Ritenuto che, nel caso di specie, l'Amministrazione resistente abbia applicato con eccessivo rigore le disposizioni disciplinanti le prove di efficienza fisica, non avendo consentito all'interessato un breve differimento delle stesse in considerazione dell'impedimento fisico accertato e comunicato e della relativa prognosi; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere interinalmente l'istanza cautelare, ammettendo il ricorrente, con riserva, alle prove di efficienza fisica, mediante l'espletamento di una sessione integrativa, e di assegnare all'Amministrazione resistente per il predetto incombente il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte ricorrente da eseguirsi presso la sede reale dell'Ufficio dell'Amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati”;

15. Per quanto sin qui esposto il rigetto al differimento e l'esclusione dalla procedura concorsuale comminata al ricorrente è altresì illegittima e/o viziata da eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, non adeguatezza, ingiustizia manifesta, nonché, per evidente contrarietà ai principi di

correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost.

In tal senso TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 460 del 30.08.2013 ha affermato che: *"l'insorgere di una patologia, che impedisce temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l'interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l'impedimento; ciò deve avvenire, ove possibile, mediante produzione di idonea certificazione medica o mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico". Sul punto anche Tar Lazio con Ordinanza n. 5159/2022:" Il Collegio, ritenendo di non discostarsi da quell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale, laddove l'istanza di differimento sia ascrivibile ad evento di salute non imputabile alla ricorrente e l'Amministrazione non abbia comunque addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale non incompatibile con le complessive esigenze di celerità del concorso, occorra sospendere il provvedimento di esclusione ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica in seduta da fissare a cura dell'Amministrazione (TAR Lazio, ord. n. 5105/2021; ord. n. 3865/2022).*

16. Nel caso de quo, come ampiamente evidenziato,

, e di tale impedimento vi è adeguata Di talché, ricorrevano tutte le circostanze affinché la prova fosse rinviata, come sopra evidenziato dai citati Tribunali amministrativi: "costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l'interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l'impedimento".

Nel medesimo senso, Tar Piemonte, sez. I - sent. 21 luglio 2009 n. 2071 - Pres. Bianchi, Est. Goso ha affermato il seguente principio, esattamente calzante

al caso de quo: "In linea generale deve ritenersi che la commissione di concorso, in presenza di un candidato colto da improvviso malore subito prima o durante lo svolgimento della prova orale, sia tenuta a valutare l'opportunità di rinviare l'esame ad altra data o di fissare una prova suppletiva, anche in difetto di espressa richiesta dell'esaminando il quale, per lo stato di sofferenza contingente, potrebbe non essere in condizioni di determinarsi lucidamente in tal senso".

Per tutte le suindicate ragioni, pertanto, l'esclusione del ricorrente deve ritenersi gravemente illegittima e, come tale, certamente meritevole di annullamento.

Domanda incidentale di sospensione

Per quanto attiene al *fumus boni iuris* si rinvia alle suindicate considerazioni, essendo evidente l'illegittimità del rigetto dell'istanza di differimento della prova di efficienza fisica e della conseguente esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, invece, va evidenziato che la graduatoria finale di merito è già stata pubblicata in data 14 febbraio 2024, e che a fine aprile partirà la scuola di formazione per i vincitori del concorso. Inoltre, a breve saranno convocate le candidate in stato di gravidanza in condizioni di poter effettuare la prova; di conseguenza, **si impone anche per il ricorrente la fissazione urgente della prova, prima dell'imminente avvio della scuola**, al fine di consentirgli l'effettuazione della prova fisica in tempo utile, precedente l'inizio della scuola, con evidenti benefici anche per la stessa amministrazione che non si troverebbe così a dover rimettere in discussione la graduatoria a scuola già avviata. Donde, lo specifico interesse ad ottenere un **pronunciamento cautelare che consenta al ricorrente di essere riconvocato per sostenere la prova di efficienza fisica**.

Tutto ciò premesso e considerato, l'avv. Iole Urso, in qualità di difensore del sopraindicato ricorrente, chiede che

P.Q.M.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo del Lazio adito, previa concessione della misura cautelare, sub specie di sospensione del provvedimento di diniego del differimento, e conseguente ammissione del ricorrente allo svolgimento delle prove suppletive di efficienza fisica, in seduta da fissare a cura dell'Amministrazione.

1) Annullare gli impugnati provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente, oltre ad ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui, la graduatoria definitiva di merito, pubblicata in data 14 febbraio 2024, laddove non include il ricorrente.

2) Ordinare a ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, di riconvocare il ricorrente, al fine di consentirgli di ripetere lo svolgimento della prova di efficienza fisica.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dell'antistatario procuratore costituito.

Si dichiara ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e pertanto si versa il contributo unificato come per legge.

Roma, 07/03/2024

Avv. Iole Urso

URSO
IOLE

Firmato
digitalmente da
URSO IOLE
Data: 2024.03.07
20:04:25 +01'00'